



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SIENA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233

INFORMATIVA OMCeO SIENA

CORRETTE MODALITA' DI RILASCIO CERTIFICATI DI MALATTIA

1. PREMESSA

L'OMCeO di Siena con il presente documento intende favorire, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, la corretta informazione sulle modalità di rilascio delle certificazioni di malattia, al fine di sollecitarne la diligente ed appropriata gestione da parte del Medico e dell'Odontoiatra a tutela dei diritti del paziente, nonché del rapporto di collaborazione e rispetto che deve contraddistinguere le relazioni professionali tra colleghi, come sancito dal Codice Deontologico¹.

2. DEFINIZIONE

Il certificato medico di malattia^{2A} è un'attestazione che giustifica l'assenza dal posto di lavoro a causa di un evento morboso: costituendo prova della liceità dell'assenza dal lavoro, è obbligatorio sia per i lavoratori del settore privato sia del settore pubblico. All'atto del rilascio del certificato, il medico attesta l'incapacità all'attività lavorativa del paziente dovuta ad un'infermità direttamente constatata.

3. MEDICI LEGITTIMATI AL RILASCIO

Il certificato di malattia va richiesto al "medico curante"^{2B}, definito dall'art. 7 del D.P.C.M. del 26 marzo 2008 come *"(...) ogni Medico dal quale può pervenire la certificazione di malattia che abbia visitato e avuto in cura il paziente, sia esso libero professionista, dipendente del SSN o Convenzionato"* e, quindi:

- Liberi Professionisti, Medici^{3A} ed Odontoiatri^{3B}
- Medici di Pronto Soccorso
- Medici ospedalieri di strutture pubbliche o private all'atto della dimissione⁴
- Medici ospedalieri durante l'attività ambulatoriale
- Medici di continuità assistenziale
- Medici di medicina generale
- Pediatri di libera scelta
- Specialisti ambulatoriali



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SIENA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233

4. MODALITA' DI RILASCIO

In tutti i casi di assenza per malattia di dipendenti pubblici e privati la certificazione medica deve essere inviata telematicamente all'INPS tramite la piattaforma Sistema TS⁵. Le modalità di invio e di redazione del certificato telematico di malattia sono contenute nel disciplinare tecnico allegato al Decreto del ministero della salute 18 aprile 2012 ed illustrate nella circolare INPS n.113 del 25 luglio 2013.

In caso di difficoltà tecnica e/o operativa che impediscono la diretta trasmissione con le modalità informatiche, il sanitario e/o la struttura dovrà consegnare al paziente la certificazione di malattia redatta in modalità cartacea, invitando il paziente ad ottemperare alle procedure di invio, trasmettendo autonomamente il certificato nei tempi previsti tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC o fax all'INPS ed al proprio datore di lavoro (omettendo, in questo caso la diagnosi, ma indicando solo la prognosi lavorativa). Quest'ultima eventualità non solo determina un aggravio per il cittadino in termini di costi e tempo⁶, ma costituisce anche un illecito disciplinare e in caso di reiterazione determina il licenziamento⁷.

5. CASI PARTICOLARI

A) Per i lavoratori del settore PUBBLICO, il certificato telematico deve essere rilasciato esclusivamente da Medici di strutture sanitarie pubbliche o Medici convenzionati con il SSN (art. 55 septies D.Lgs. n. 165/2001 – “controlli sulle assenze”) nei seguenti casi:

- Assenza di malattia superiore a dieci giorni
- Dopo il secondo episodio di malattia nell'anno solare

L'art. 7 comma 1bis del D.Leg. n.179/2012, convertito in legge n.221 del 17/12/2012, sancisce inoltre che il Medico o la struttura sanitaria debba inviare telematicamente la certificazione di malattia al lavoratore che ne faccia richiesta e fornisca un valido indirizzo mail.

B) Per i lavoratori del settore PRIVATO aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS, con il messaggio HERMES n.3044/2024 l'INPS ha precisato che, per il riconoscimento della prestazione economica di malattia erogata dall'Istituto, resta valida la certificazione telematica prodotta dai Medici non appartenenti al SSN o con esso convenzionati, anche nei casi di assenza per malattia superiori ai 10 giorni e nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell'anno solare⁸.

C) Al personale delle FORZE ARMATE (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri), dei CORPI ARMATI DELLO STATO (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e del CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO non si applica la norma sull'obbligo di trasmissione telematica del certificato di malattia, che pertanto può essere rilasciato in formato cartaceo (art.7 comma 2 del D.Leg. n.179/2012, convertito in legge n.221 del 17/12/2012).

6. ASPETTI DEONTOLOGICI



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SIENA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233

Alla luce delle su esposte osservazioni, si ritiene che il certificato di malattia sia l'atto conclusivo di una visita medica, per cui solo il Medico che ha constatato l'esistenza di un'infermità legata ad una patologia è tenuto ad emettere il relativo certificato senza poter delegare un collega o rinviare la certificazione al Medico di medicina generale: se il paziente viene visitato in ospedale sarà il Medico ospedaliero ad emettere il certificato di malattia, così come sarà il Medico specialista ambulatoriale ad emettere tale certificato se la visita si svolge nell'ambulatorio dell'Azienda Sanitaria, allo stesso modo la certificazione di malattia sarà rilasciata dal Medico libero professionista in caso di visita privata.

Pertanto, tutti i professionisti Medici e Odontoiatri, indipendentemente dal regime in cui operano (pubblico, convenzionato, privato) e nei limiti di cui sopra, essendo dotati delle credenziali del sistema TS rilasciate, su richiesta, dal proprio Ordine professionale, sono tenuti al rilascio delle certificazioni telematiche di malattia onde fornire una documentazione valida a fini previdenziali ai pazienti assistiti, evitando che questi debbano recarsi dal proprio Medico di medicina generale; ciò anche al fine di scongiurare l'insorgere di eventuali contrasti tra colleghi e pazienti.

Non informare correttamente i pazienti costituisce una negligenza professionale, essendo sia la diagnosi che la prognosi e la conseguente eventuale terapia un completamento dell'atto medico non demandabile, senza giustificato motivo, ad altri colleghi.

Alla luce di quanto sopra, l'omesso rilascio del certificato di malattia demandato ad altro Medico (eccettuati i casi di cui al paragrafo n.3) potrebbe tradursi in una violazione:

- Di un obbligo di legge: costituisce omissione di atti d'ufficio (art. 328 codice penale) al termine della prestazione medica non rilasciare certificato di malattia a chi ne ha diritto
- Delle disposizioni del vigente codice di deontologia medica: l'**articolo 24** dispone che il Medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative al suo stato di salute ("il Medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati"), l'**articolo 58** impone ai sanitari "collaborazione e reciproco rispetto nei rapporti tra colleghi (...)", infine l'**articolo 68** prevede che "il Medico che opera in strutture pubbliche o private, concorre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro. Il Medico, in caso di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della struttura pubblica o privata nella quale opera, sollecita l'intervento dell'Ordine al fine di tutelare i diritti dei pazienti e l'autonomia professionale (...)"; pertanto il mancato rilascio della certificazione di malattia può essere passibile di provvedimento disciplinare.

¹ **Comunicazione FNOMCeO n.88 prot.n. 5467/2020 del 28/04/2020:** "(...) gli **articoli 24 e 78 del Codice di Deontologia medica** che sanciscono in sostanza che la responsabilità della certificazione è in capo al medico e/o all'odontoiatra che visita il paziente"

^{2A} **art. 7 del D.P.C.M. del 26 marzo 2008:** "si intende per «certificato di malattia», l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SIENA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233

dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33”; si evidenzia che la certificazione riguarda l’attestazione dell’*incapacità lavorativa temporanea* del soggetto e non l’*affezione* di una patologia

^{2B} **art. 7 del D.P.C.M. del 26 marzo 2008**: “*si intende per «medico curante» ogni medico dal quale può pervenire la certificazione di malattia, dunque il medico il medico curante è colui che in quel momento ha in cura il paziente, non necessariamente riconducibile al medico di medicina generale*”

^{3A} **art. 2.2 circolare 2/2010 Dipartimento della Funzione Pubblica**: “*il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i medici liberi professionisti*”;

circolare INPS 21/2011 inerente art.55 septies D.Lgs. 165/2001: “*rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa*”

^{3B} <https://www.aio.it/odontoiatra-deve-redigere-e-spedire-allinps-il-certificato-di-malattia-online-ecco-quando>; **Comunicazione FNOMCeO n.88/2020**: “*gli odontoiatri iscritti all’Albo hanno il dovere di redigere certificati di malattia per prognosi inferiori a 10 giorni, per patologie odontoiatriche che impediscono temporaneamente l’attività lavorativa del paziente*”

⁴ Con il **Decreto interministeriale 18 aprile 2012 art.3 comma 3.8** ed il nuovo disciplinare ad esso allegato, anche per i ricoveri, per le dimissioni, per le giornate di day-hospital (equiparate al ricovero) e per le prestazioni di pronto soccorso, sussiste l’obbligo di trasmissione telematica, tramite SAC, dei certificati di malattia e di ricovero da parte delle strutture ospedaliere: “*in fase di dimissione il servizio consente al medico ospedaliero di richiamare la comunicazione di inizio ricovero, attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR), recuperato dal software gestionale della struttura sanitaria, ed il codice fiscale del lavoratore, e certificare la diagnosi e la eventuale prognosi per la convalescenza. Dopo la ricezione, tramite SAC, dell’accettazione dell’invio e l’assegnazione da parte dell’INPS del numero di protocollo univoco del certificato (PUC), è possibile procedere alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell’attestato di malattia da consegnare al lavoratore”*

⁵ **circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell’11 marzo 2010** (indicazioni operative relativamente all’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). Si evidenzia che i medici dipendenti e convenzionati vengono dotati dalla ASL delle credenziali di accesso al sistema e devono obbligatoriamente utilizzare la procedura telematica di certificazione; i medici che non hanno rapporti con il SSN (ossia i liberi professionisti) devono utilizzare la procedura telematica tramite le credenziali di accesso al portale “sistema TS” che possono essere rilasciate gratuitamente dall’Ordine presso cui sono iscritti.

⁶ **circolare n.4/2011 Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero del lavoro** (in merito all’art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato): “*In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia dal decreto del Ministero della salute, (...) Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al datore di lavoro pubblico o privato interessato*”

⁷ **art. 55 septies comma 4 D.Lgs 165/2001**: “*L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinchè si configuri l’ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.*”

⁸ Con **nota del 29 gennaio 2025**, l’INPS ha confermato quanto già espresso nel Messaggio HERMES N. 3044/2024, precisando che, per i lavoratori privati aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, il certificato di malattia conserva la sua duplice funzione di giustificare l’assenza dal lavoro e di costituire domanda per la prestazione previdenziale. Tale funzione non è stata modificata dall’articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, che riguarda esclusivamente i controlli sulle assenze. La Circolare INPS n. 21/2011 (in merito all’art. 25 legge 183/2010 che regola le certificazioni di malattia per i lavoratori privati) ha infatti chiarito che, ai fini dell’indennità previdenziale, sono validi anche i certificati di malattia rilasciati da medici non dipendenti o non convenzionati con il SSN, inclusi quelli per assenze superiori a 10 giorni o per il terzo evento di malattia nell’anno solare, in conformità con la normativa precedente e le circolari INPS n. 99/1996 e n. 134368 AGO/14 del 1981. Pertanto, il Messaggio HERMES N. 3044/2024 non introduce modifiche alla normativa vigente, ma fornisce solo indicazioni operative per garantire uniformità e correttezza nell’applicazione delle disposizioni relative alle certificazioni mediche ai fini previdenziali, nel rispetto delle normative e dei principi giuridici in vigore.